

- Swiss Banking

Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale

Giugno 2022
Direttive dell'ASB

Preambolo	3
<hr/>	
1. Finalità, campo d'applicazione e linee guida per l'implementazione	4
<hr/>	
1.1 Finalità	4
1.2 Campo d'applicazione	4
1.3 Linee guida per l'implementazione	5
<hr/>	
2. Definizioni	6
<hr/>	
3. Classificazione dei clienti	6
<hr/>	
4. Obbligo di informazione	7
<hr/>	
5. Preferenze ESG dei clienti	7
<hr/>	
5.1 Raccolta delle informazioni	7
5.2 <i>Matching</i>	8
<hr/>	
6. Documentazione	8
<hr/>	
7. Rendiconto	9
<hr/>	
8. Formazione e perfezionamento professionale	9
<hr/>	
9. Informazioni sui prodotti	10
<hr/>	
10. Audit	10
<hr/>	
11. Disposizioni finali	10
<hr/>	

Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale

Autodisciplina del 16 giugno 2022 per gli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e per i fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina.

Preambolo

Nell'intento di

- a. apportare un contributo alla sostenibilità in conformità alle linee guida del Consiglio federale (rapporto del 24 giugno 2020) e al tenore del comunicato stampa in materia di investimenti sostenibili (17 novembre 2021);
- b. tenere in debita considerazione sia le preferenze ESG dei clienti, sia gli eventuali rischi ESG nell'ambito delle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale;
- c. instaurare un clima di trasparenza in materia di ESG nei confronti dei clienti per le attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale e
- d. così rafforzare ulteriormente la piazza finanziaria svizzera a livello nazionale e internazionale,

gli istituti membri dell'ASB nonché le banche e gli altri fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina (indicati congiuntamente come «fornitori di servizi finanziari») si impegnano al rispetto delle presenti Direttive.

1. Finalità, campo d'applicazione e linee guida per l'implementazione

1.1 Finalità

Art. 1

- ¹ Con le presenti Direttive viene creato all'interno del settore finanziario uno standard minimo unitario per la considerazione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti (su base sia del portafoglio del cliente che di operazioni specifiche) e di gestione patrimoniale.
- ² In questo modo si intende in particolare impedire che nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale si verifichino pratiche di «*greenwashing*» nei confronti dei clienti. Le Direttive sono pertanto funzionali anche alla promozione e alla reputazione della piazza finanziaria svizzera.

1.2 Campo d'applicazione

Art. 2

- ¹ Gli istituti membri dell'ASB sottostanno alle presenti Direttive. Per quanto concerne il campo d'applicazione territoriale, la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e l'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) si applicano per analogia.
- ² Gli istituti non affiliati possono recepire le Direttive su base volontaria, comunicando tale adesione all'ASB per iscritto o in altra forma testuale dimostrabile. In virtù di tale notifica, questi soggetti non affiliati vengono inseriti in un elenco che l'ASB pubblica sulla propria homepage e provvede ad aggiornare con cadenza regolare.
- ³ Le presenti Direttive sono preminenti rispetto a tutte le regolamentazioni delle altre associazioni settoriali ed economiche in materia di gestione degli strumenti e dei servizi finanziari sotto il profilo di fattori ESG.

Art. 3

Le presenti Direttive si applicano alle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale. I restanti servizi finanziari di cui all'art. 3 lett. c LSerFi sono invece esclusi dal campo d' applicazione delle Direttive.

1.3 Linee guida per l'implementazione

Art. 4

- ¹ Le presenti Direttive definiscono un ventaglio di obblighi fondati su principi che devono essere recepiti e implementati dai fornitori di servizi finanziari in funzione delle loro peculiarità individuali.
- ² Le Direttive fissano standard minimi di riferimento. I fornitori di servizi finanziari hanno la facoltà di adottare misure ancora più incisive.
- ³ Se un fornitore di servizi finanziari adempie le norme UE in materia di ESG rilevanti per le attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale, le disposizioni contemplate nelle presenti Direttive sono considerate come parimenti soddisfatte.

Art. 5

Le presenti Direttive non comportano l'istituzione o l'abrogazione di qualsivoglia obbligo di diritto civile. Allo stesso modo, le Direttive non esonerano i fornitori di servizi finanziari a esse assoggettati dal rispetto dei vigenti obblighi di vigilanza e di diritto civile.

Art. 6

I processi nell'ambito delle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale che tengono già in considerazione le preferenze e i rischi ESG devono essere passati al vaglio al fine di verificare la conformità alle presenti Direttive. Se necessario, i fornitori di servizi finanziari sono tenuti ad effettuare gli opportuni adeguamenti.

Art. 7

In linea di principio, tre livelli sono pertinenti in relazione alle pratiche di *greenwashing*: i fornitori di servizi finanziari, i servizi finanziari e gli strumenti finanziari. Le presenti Direttive si focalizzano sui servizi finanziari. Sul piano degli strumenti finanziari, i casi di applicazione delle pratiche di *greenwashing* in relazione agli investimenti collettivi di capitale sono contemplati nella [Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021 per la prevenzione e la lotta contro il *greenwashing*](#). Questi scenari possono risultare rilevanti anche per altri strumenti finanziari. Le misure contro le pratiche di *greenwashing* sul piano degli strumenti finanziari vengono adottate anche mediante direttive di altre organizzazioni settoriali. Il rischio di *greewashing* a livello di fornitori di servizi finanziari può essere contrastato anche attraverso la formazione dei collaboratori (cfr. art. 15).

2. Definizioni

Art. 8

¹ Ai sensi delle presenti Direttive, si intende per:

- a. ESG: acronimo inglese di ambiente (Environmental, ad es. consumo di acqua o di energia), aspetti sociali (Social, ad es. attrattività del datore di lavoro, gestione delle catene di approvvigionamento) e conduzione aziendale (Governance, ad es. politica retributiva, gestione operativa).
- b. Criteri ESG: criteri di allocazione che i fornitori di servizi finanziari tengono in considerazione nell'ambito della definizione delle loro soluzioni d'investimento ESG.
- c. Preferenze ESG: preferenze dei clienti in merito sia alla scelta di includere o meno elementi ESG all'interno delle loro soluzioni d'investimento, sia alle relative modalità di implementazione.
- d. Approcci ESG: approcci relativi alle modalità di integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento.
- e. Soluzioni d'investimento ESG: soluzioni d'investimento, ovvero mandati di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti, che tengono in debita considerazione i criteri ESG.
- f. Caratteristiche ESG: modalità e dimensione con cui i criteri ESG e/o gli orientamenti ESG sono presi in considerazione nelle soluzioni di investimento ESG di un fornitore di servizi finanziari.
- g. Rischi ESG: effetti attuali o futuri dei criteri ESG che possono produrre ripercussioni positive o negative sul valore delle soluzioni d'investimento.

² Per tutti gli altri aspetti, ai fini delle presenti Direttive trova applicazione la terminologia fissata nella LSerFi.

3. Classificazione dei clienti

Art. 9

¹ Le presenti Direttive riprendono la classificazione dei clienti di cui all'art. 4 LSerFi. I fornitori di servizi finanziari classificano le persone alle quali forniscono tali servizi in una delle seguenti categorie:

- a. clienti privati;
- b. clienti professionali;
- c. clienti istituzionali.

² I clienti professionali possono rinunciare all'applicazione da parte dei fornitori di servizi finanziari degli obblighi di cui agli artt. 10 e 13-14 delle presenti Direttive.

³ Le Direttive non trovano altresì applicazione per i clienti istituzionali.

4. Obbligo di informazione

Art. 10

- ¹ Nell'ottica di una maggiore sostenibilità a favore dei clienti, viene raccomandato ai fornitori di servizi finanziari di informare i clienti in modo generale circa l'offerta di soluzioni d'investimento ESG.
- ² Per le soluzioni d'investimento ESG, nell'ambito dell'informazione generale sui rischi devono essere indicati ai clienti anche i rischi ESG connessi con gli strumenti e/o con i servizi finanziari, nonché le relative caratteristiche ESG. Questo approccio deve consentire ai clienti di comprendere le caratteristiche ESG applicabili e, sulla base di esse, di tenere in debita considerazione i rischi connessi alle soluzioni d'investimento ESG.
- ³ Per i clienti con preferenze ESG specifiche, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione anche informazioni di carattere generale in relazione sia alle preferenze stesse, sia alle soluzioni d'investimento ESG offerte. In tale ambito, il fornitore di servizi finanziari può consegnare informazioni anche in merito agli approcci ESG adottati.
- ⁴ In relazione alla soluzione d'investimento ESG scelta, il fornitore di servizi finanziari informa i clienti sulle modalità con cui le loro preferenze ESG vengono tenute in considerazione all'interno di tale soluzione.
- ⁵ È fatto obbligo di astenersi dal fornire informazioni fuorvianti o errate circa le caratteristiche ESG degli strumenti finanziari e delle soluzioni d'investimento.

5. Preferenze ESG dei clienti

5.1 Raccolta delle informazioni

Art. 11

- ¹ La verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza da effettuare ai fini della consulenza in investimenti o della gestione patrimoniale trova applicazione anche in relazione alle soluzioni d'investimento ESG. Il fornitore di servizi finanziari assicura pertanto che le preferenze ESG dei clienti vengano opportunamente incluse e considerate per analogia all'interno di tale verifica.
- ² Per quanto concerne la verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza, il fornitore di servizi finanziari si informa pertanto in merito alle preferenze ESG dei propri clienti. Qualora per lo stesso cliente sussistano più relazioni e/o portafogli, è possibile raccogliere diverse preferenze ESG.
- ³ Per quanto concerne l'attività di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti basata sul portafoglio del cliente, i fornitori di servizi finanziari puntano ad integrare in modo omogeneo la raccolta delle preferenze ESG nelle attività di raccolta degli obiettivi d'investimento. Per quanto concerne la consulenza in investimenti basata su operazioni specifiche, la raccolta delle informazioni sulle preferenze ESG può essere effettuata una tantum e in modo separato rispetto a quella delle conoscenze e dell'esperienza, ad esempio ad hoc al momento della consulenza («*point of advice*»).

- ⁴ In funzione delle loro preferenze ESG, i clienti possono essere ripartiti in determinati gruppi (ad es. molto interessati, interessati, neutrali; si veda a riguardo il capitolo 6 Documentazione).
- ⁵ Per la consulenza basata sul portafoglio del cliente e per la gestione patrimoniale, le preferenze ESG non devono essere preminenti rispetto agli obiettivi d'investimento personali dei clienti.
- ⁶ Qualora i clienti non esprimano preferenze ESG specifiche e abbiano quindi un atteggiamento neutrale nei confronti dell'integrazione dei criteri ESG, la considerazione di tali criteri nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale non risulta necessaria, a meno che lo stesso fornitore di servizi finanziari non lo ritenga opportuno.
- ⁷ I clienti che non rispondono alla domanda relativa alle preferenze ESG sono assimilabili a quelli che hanno risposto «no» a tale domanda, e possono essere parimenti considerati come «ESG neutrali».

5.2 *Matching*

Art. 12

- ¹ Nelle attività di consulenza in investimenti basata sul portafoglio del cliente e di gestione patrimoniale, il fornitore di servizi finanziari tiene debitamente conto del fatto che le preferenze ESG dei clienti siano in linea con le caratteristiche ESG della soluzione d'investimento, sempre a condizione che gli obiettivi d'investimento sovraordinati non vengano violati.
- ² Nella consulenza in investimenti basata su operazioni specifiche, il fornitore di servizi finanziari si accerta che le preferenze dei clienti siano in linea con le caratteristiche ESG degli strumenti finanziari raccomandati.
- ³ Qualora gli strumenti finanziari e/o le soluzioni d'investimento derogino alle preferenze ESG espresse dai clienti (ad es. se per la classe d'investimento desiderata non risulta disponibile un'alternativa ESG praticabile), tale circostanza deve essere chiaramente sottolineata e comunicata ai clienti nella rispettiva raccomandazione. Queste operazioni possono essere eseguite soltanto dopo che i clienti sono stati informati circa la suddetta deroga. Tale scostamento dalle preferenze ESG può avvenire su base individuale per ogni operazione e non comporta un adeguamento generale del profilo del cliente.
- ⁴ Ai clienti considerati come «ESG neutrali» possono essere raccomandati sia soluzioni d'investimento o strumenti finanziari ESG, sia soluzioni d'investimento o strumenti finanziari privi di criteri ESG.

6. Documentazione

Art. 13

I fornitori di servizi finanziari documentano in maniera adeguata:

- a. se i clienti presentano preferenze ESG o se hanno un approccio ESG neutrale;
- b. le eventuali preferenze ESG dei clienti;

- c. se le caratteristiche ESG di una soluzione d'investimento ESG o di uno strumento finanziario sono conformi alle preferenze ESG dei clienti;
- d. il fatto che i clienti siano stati informati in caso di scostamenti degli strumenti finanziari e/o delle soluzioni d'investimento rispetto alle preferenze ESG espresse.

7. Rendiconto

Art. 14

- ¹ Per la raccolta delle preferenze ESG trovano applicazione per analogia gli obblighi di rendiconto previsti dalla LSerFi.
- ² I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti con preferenze ESG, su richiesta degli stessi, un rendiconto circa il fatto che le soluzioni d'investimento ESG o gli strumenti finanziari ESG siano conformi o meno alle loro preferenze ESG.

8. Formazione e perfezionamento professionale

Art. 15

- ¹ Conformemente alle disposizioni della LSerFi, i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per un corretto svolgimento della loro attività.
- ² I consulenti alla clientela sono pertanto chiamati a sottoporsi a una formazione adeguata e/o a disporre di opportune conoscenze per quanto concerne la sostenibilità, le soluzioni d'investimento ESG e gli approcci ESG applicabili. In particolare, i seguenti temi dovrebbero essere parte integrante della formazione per i consulenti alla clientela:
 - a. elementi di base in materia ESG, incl. vari rischi ESG
 - b. quadro d'insieme delle basi e delle regolamentazioni a livello internazionale
 - c. conoscenza degli approcci ESG applicati dal fornitore di servizi finanziari nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale
 - d. conoscenza concreta e comprensione del modo in cui le soluzioni d'investimento ESG offerte sono in grado di rispondere alle preferenze in ambito ESG dei clienti
 - e. conoscenza del modo in cui le soluzioni d'investimento esistenti possono essere rimodulate in soluzioni d'investimento ESG
 - f. comprensione di base del concetto di *greenwashing* e degli approcci con cui prevenirlo

9. Informazioni sui prodotti

Art. 16

In relazione alla questione se e come i criteri ESG debbano essere integrati nei documenti informativi sui prodotti (prospetto, foglio informativo di base, *term sheet*, materiale pubblicitario, ecc.), l'ASB intrattiene un confronto in via continuativa con altre organizzazioni settoriali, autorità ed enti. Essa segue puntualmente gli sviluppi contingenti e, ove opportuno, provvede ad adeguare di conseguenza le Direttive.

10. Audit

Art. 17

- ¹ La verifica della conformità alle presenti Direttive deve essere inserita nel catalogo di controlli che i fornitori di servizi finanziari devono effettuare nell'ambito della loro revisione interna.
- ² L'audit viene effettuato secondo la periodicità generalmente prevista per il fornitore di servizi finanziari. Tale revisione è calibrata in funzione dei rischi, dell'organizzazione e dell'attività del fornitore di servizi finanziari, ma deve essere comunque condotta almeno ogni tre anni.

11. Disposizioni finali

Art. 18

- ¹ Le presenti Direttive sostituiscono le «Linee guida per l'integrazione dei criteri ESG nel processo di consulenza per i clienti privati (2020)» (disponibili in francese, tedesco e inglese) a partire dal momento in cui vengono recepite e implementate dal singolo istituto.
- ² Le Direttive entrano in vigore il 01.01.2023.
- ³ Trovano applicazione i seguenti termini transitori:
 - a. Per la formazione e il perfezionamento professionale: fino al 01.01.2024
 - b. Per le nuove relazioni clienti: fino al 01.01.2024
 - c. Per le relazioni clienti già in essere: fino al 01.01.2025

Associazione Svizzera dei Banchieri

Aeschenplatz 7

Casella postale 4182

CH-4002 Basilea

office@sba.ch

www.swissbanking.ch